

D.A. n. 14/Gab

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'ASSESSORE

Modifica all'art. 2, comma 2, del D.A. n. 95/Gab. del 23.09.2022

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge 17.07.1890, n. 6972 "*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante: "*Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie*" ed in particolare l'art. 1 che attribuisce agli organi della Regione la vigilanza e la tutela delle II.PP.A.B., ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi, nonché la nomina di commissari straordinari;

VISTA la L.r. 20 aprile 1976, n. 35 "*Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli Organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la L.r. 09.05.1986, n.22 "*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22: "*Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale*" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3-bis rubricato "*Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione*", come, da ultimo, modificato dall'art. 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3 e dall'art. 12, comma 19, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 "*Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 ...*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto n. 185/XVII del 07.2.2000 dell'Assessorato regionale degli enti locali relativo ai compensi da attribuire ai Commissari Straordinari delle II.PP.A.B.;

VISTA la L.r. 16.12.2008, n.22, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 14 rubricato "*Commissari straordinari delle IPAB*" che stabilisce il limite del numero degli incarichi e la fruizione dei permessi dei Commissari straordinari nominati presso le II.PP.A.B.;

VISTA la Circolare interdipartimentale n. 9 del 03.6.2009 della Ragioneria generale e del Dipartimento regionale del personale che disciplinano le modalità di erogazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti della Regione Siciliana in servizio;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le direttive della Segreteria Generale della Presidenza della Regione prot. n. 59816 del 17.12.2015 e prot. n. 52066 del 30.12.2019 in materie di nomina e designazioni in organi di enti pubblici ed enti di diritto privato sottoposti a vigilanza e controllo della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 7.7.2020, n. 15 recante "*Norme in materia di nomine e designazioni di competenza regionale*" che stabilisce all'art.1 i requisiti per le nomine commissariali ed all'art.2 apporta modifiche al comma 2, dell'art 6 della legge regionale 20 aprile 1976 n. 35 ;

VISTO il D.A. n. 88/Gab del 24.9.2020 con il quale è stato istituito il nuovo Albo dei soggetti idonei a rivestire l'incarico di commissario straordinario, commissario provveditore e commissario ad acta delle II.PP.A.B, in possesso dei requisiti richiesti dal combinato disposto di cui all'art.3 l.r. 20 giugno 1997 n. 19 ed art. 1 della legge 7.7.2020, n. 15;

VISTO il parere n. 95/24719 del 2.11.2021 espresso dall'Ufficio Legislativo e Legale in merito alla nomina dell'Organo Collegiale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16 maggio 1978, n. 5, secondo il quale, laddove sia prevista nella composizione dell'organo di vertice la presenza di un componente di designazione regionale, il raggiungimento del quorum dei due terzi “... *non legittimi la costituzione di organi di amministrazione con i due terzi dei componenti in mancanza dei componenti designati dalla Regione*”;

VISTO il D.P. Reg. n. 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, parte I, del 1° giugno 2022 con il quale è stato emanato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;

VISTA la L.r. 25.05.2022, n. 13 (legge di stabilità regionale 2022/2024) e, in particolare l'art. 12, comma 19, il quale dispone che i commissari, nominati ai sensi dell'art. 3 bis della Legge regionale n. 22/1995 sono assegnati allo stesso ente o società nel quale hanno esercitato l'incarico prima della cessazione;

VISTO il secondo capoverso del comma 2 dell'art. 3 bis, della L.R. 28 marzo 1995 n. 22, secondo il quale “*I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione*” e, comunque, “*non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neo eletto*”;

VISTO il parere prot. n. 8718/43.11.2022 del 27.4.2022 nel quale, relativamente al periodo dei centoottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale, l'Ufficio legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 3 bis, comma 2, della L.R. 28 marzo 1995 n. 22, ribadisce “*l'ammissibilità di nomina dei Commissari Straordinari al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa del soggetto giuridico coinvolto, in linea con la finalità essenziale di tale istituto giuridico, volto a garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione*”;

VISTA la nota prot. n. 5134 del 25 luglio 2022 con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ha trasmesso la proposta di conferma degli attuali Commissari straordinari degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 490 del 06 settembre 2022, “*Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) - Conferma Commissari straordinari*” con la quale la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 3 bis, della L.R. 28 marzo 1995 n. 22, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, in combinato disposto con il comma 19 dell'art. 12 della l.r. 25 maggio, n. 13, ha confermato fino all'insediamento dell'Organo di Amministrazione Ordinario, gli attuali Commissari Straordinari delle II.PP.A.B. declinati nell'elenco accluso alla predetta nota prot. n. 5134/2022, con i poteri dell'Organo di amministrazione ordinario, al fine di assicurare la necessaria attività di gestione dell'Ente, in conformità alla nota prot. n. 5134 del 25 luglio 2022;

VISTA la nota prot. n. 6245/Gab del 22/09/2022, con cui la Segreteria tecnica ha comunicato di aver proceduto, sulla base della documentazione di rito aggiornata, alla verifica, in capo ai Commissari indicati nell'elenco accluso alla nota prot. n. 5134/2022, della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 19/1997 e dalle altre vigenti norme, della insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità o di conflitto di interessi;

VISTO l'elenco allegato accluso alla nota prot. n. 6245/Gab del 22/09/2022 con cui la Segreteria tecnica, con riguardo ai nominativi dei commissari ivi elencati, comunica l'esito positivo della verifica confermando la sussistenza dei requisiti di legge e l'assenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità o di conflitto di interessi;

VISTO il D.A. n. 95/Gab. del 23.09.2022 con cui l'Assessore regionale pro-tempore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nel prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale, n. 490 del 06 settembre 2022, ha confermato nell'incarico presso le IPAB dove erano stati originariamente nominati i Commissari straordinari declinati nell'elenco **ALLEGATO “A”** facente parte integrante del medesimo decreto;

VISTO il D.P. Reg. n. 777/Area 1^/S.G. del 15.11.2022 con cui il Presidente della Regione On.le Renato Schifani, proclamato eletto in data 13 ottobre 2022, ha costituito il Governo della Regione Siciliana - XVIII Legislatura – proponendo l' On.le Nunzia Albano all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA la nota prot n. 39204 del 17.11.2022, pervenuta dalla Presidenza della Regione – Segreteria Generale, con la quale il Presidente della Regione in merito alle gestioni commissariali in carica evidenzia, “*la necessità di ricostituzione degli Organi ordinari entro centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neo eletto (cfr. art. 2- bis. Testo vigente della L.R. 22/1995)*”;

CONSIDERATO che occorre porre in essere gli adempimenti per individuare i Componenti dell’organo di vertice ordinario di nomina Assessoriale: requisiti per la nomina prescritti dall’art. 3 comma 1 e 2 della legge regionale 19/97; accettazione ed insediamento dell’Organo collegiale;

CONSIDERATO che il D.A. n. 95/Gab. del 23.09.2022 stabilisce che i Commissari straordinari declinati nell’elenco **ALLEGATO A**, facente parte integrante del medesimo decreto, “*permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neo eletto, precisamente alla data del 10 febbraio 2023, decorso il quale risulteranno automaticamente decaduti ex lege, senza necessità di alcun ulteriore esplicito provvedimento dichiarativo*”;

CONSIDERATO che, nelle more della ricostituzione dell’organo di vertice ordinario o dell’esercizio da parte del nuovo Assessore preposto all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro delle prerogative allo stesso spettanti in ordine alla riconferma o sostituzione dei commissari straordinari, occorre assicurare la continuità gestionale degli enti, atteso che la decadenza automatica, senza una contestuale sostituzione dei commissari decaduti, comporterebbe un vuoto nella rappresentanza legale degli enti con il rischio di gravi danni agli stessi;

RITENUTO che la decadenza automatica, in caso di decorso del termine, costituisce un vulnus che priverebbe l’Ente della legittima rappresentanza legale con gravi ripercussioni di carattere civile, amministrativo e giudiziale;

RITENUTO, pertanto, che l’Organo cessa dalle sue funzioni con l’insediamento del nuovo soggetto giuridico che fa cessare il precedente titolare;

RITENUTO che occorre modificare il secondo comma dell’art. 2 del D.A. n. 95/Gab. del 23.09.2022 come segue: “*i Commissari straordinari declinati nell’elenco **ALLEGATO A**, facente parte integrante del medesimo decreto, confermati nella carica, permangono sino all’insediamento del nominando sostituto o del Consiglio di Amministrazione.*”;

D E C R E T A

ART. 1

Il 2° comma dell’art. 2 del D.A. n. 95/Gab. del 23.09.2022 è così modificato: “*i Commissari straordinari declinati nell’elenco **ALLEGATO A**, facente parte integrante del medesimo decreto, confermati nella carica permangono sino all’insediamento del nominando sostituto o del Consiglio di Amministrazione.*”;

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

06/02/2023

Palermo, _____

L’ASSESSORE
On.le Nunzia Albano